Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Direzione Generale delle relazioni industriali
e dei Rapporti di lavoro tutela delle - div. VII
già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

In data **26 Settembre 2013**, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Virginia Sarni, sono state formalmente convocate, le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale di **ALTRO LAVORO SRL**, al fine dell' espletamento della fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della L. n. 223/1991, utile anche per accedere al trattamento di **CIG in deroga *ex* art. 2 comma 64 della Legge del 28/06/2012, n. 92** "*Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*".

Sono presenti:
- per ALTRO LAVORO SRL, Mauro Paroli, Giovanni Battistelli;
- per ASSOLAVORO , Rosario Salimbene,
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Sandro Pagaria,
- per la FISASCAT CISL Naz.le,Dario Campeotto,
- per la UILTUCS UIL Naz.le, Dario Campeotto su delega agli atti,
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

PREMESSO CHE

- la **ALTRO LAVORO SRL**, (d'ora in poi Società) con sede legale in Firenze - inquadrata ai fini Inps nel settore del cd. Terziario operando nell'attività specifica della "Ricerca, selezione e fornitura di personale" e dunque non beneficiaria di ammortizzatori sociali a regime - occupa alle proprie dipendenze un organico complessivo di n. 65 lavoratori, impegnati presso le varie sedi sul territorio nazionale ed ai quali applica il CCNL del commercio, distribuzione e servizi;
- con comunicazione del 10 Settembre 2013 la suddetta Società ha avviato una procedura di Licenziamento collettivo per riduzione del personale ex art.i 4 e 24 della L. 23 luglio 1991, n. 223, dichiarando un esubero complessivo di n.65 lavoratori, riconducibile alla volontà aziendale di cessare l'attività in essere;
- la suddetta procedura si è conclusa in sede sindacale in assenza di accordo. Pertanto la Società, con nota del 13.09.2013 (Prot. n. 32/0019731/MA003.A001 del 19.09.2013) ha comunicato l'esito negativo della fase aziendale, richiedendo un incontro in sede governativa per la prosecuzione dell' esame congiunto tra le parti a completamento della fase amministrativa della suddetta procedura;
- con nota del 24.09.2013 (Prot. n. 32/0019993/MA003.A001) il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha, pertanto, convocato le Parti Sociali interessate alla odierna riunione;

nel corso del presente incontro la Società, come sopra rappresentata, ha ribadito i motivi tecnici,organizzativi e produttivi che determinano la situazione di eccedenza di personale, già indicati nella comunicazione di apertura della procedura in corso precisando come la crisi del settore di riferimento, nonché la generalizzata flessione della domanda di lavoro ben nota a livello nazionale, abbia

avuto un incidenza talmente negativa in termini di perdita di fatturato da rendere insostenibile finanziariamente la prosecuzione dell'attività. Dati economici a conferma di tale tendenza, solo per citare l'ultimo biennio, rappresentano una perdita per il 2011 di – 60,532 €, e per il 2012 di – 551,238 €. La Società è addivenuta alla scelta di cessare le attività solo alla fine di un percorso e la messa in atto di strumenti vari, come il contratto di solidarietà difensivo avviato in data 02.12.2012 e interrotto con comunicazione del 30.09.2013, che però non le hanno consentito di invertire il trend negativo alla base dello stato di crisi. A dimostrazione dell'impegno in tal senso profuso la Società ha recentemente sottoscritto ai sensi dell'art. 47 della L. 428 /90 un accordo (in via di perfezionamento) di cessione di ramo d'azienda a favore della società Orienta S.P.A. che interessa, allo stato, un numero massimo di 51 dipendenti che passeranno al nuovo acquirente. A tal proposito la Società dichiara che esiste un impegno da parte della affine Società acquirente a mettere a disposizione servizi di outplacement per i lavoratori non oggetto della cessione. Nelle more del completamento di tali procedure e nell'ottica di garantire ai propri dipendenti un sostegno al reddito nella dichiarata fase di crisi, la Società ritiene indispensabile ricorrere allo strumento della Cig in deroga per la totalità dei dipendenti in forza ;

- Le OO.SS. presenti, preso atto del percorso finora compiuto dalla Società concordano sulla opportunità di richiedere per i dipendenti in forza l'applicazione della Cig in deroga che possa garantire gli attuali livello di reddito degli stessi nelle more delle operazioni societarie di cessione, auspicando, che tali operazioni si concludano con la rioccupazione dell'intero organico interessato.

CONSIDERATA

La Legge del 28/06/2012 n. 92, all'art. 2 comma 64 dispone che "*.. il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può disporre sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art.18 c. 1 lett.a) del D.L. 29 Novembre 2008, n. 185,convertito con modificazioni, dalla L. 28 Gennaio 2009, n.2, come rifinanziato dal comma 65.*"

VISTA

L'intesa tra il Governo le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del Lavoro per l'anno 2013, sottoscritta in data 22.11.2012 in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con particolare riferimento ai punti 4, 5, 7 ,11 ed al principio di "condizionalità" tra politiche Attive e Passive come richiamato al punto 8;

TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

a) CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA

1. La Società presenterà al competente Ufficio della D.G. Politiche attive e Passive del lavoro (ex D.G.Ammortizzatori sociali) istanza ai fini della concessione del trattamento di **CIG in deroga** – *ai sensi della normativa suindicata* - **a decorrere dal 01.10.2013 e sino al 31.12.2013**, con riguardo ad un numero massimo di **62 lavoratori** che saranno sospesi in **Cig fino ad un massimo delle zero ore senza rotazione** stante la cessazione delle attività. A tal proposito la Società si impegna a presentare al competente ufficio la relativa istanza con l'indicazione esatta del numero di lavoratori coinvolti dalla misura richiesta non prima di avere a disposizione il dato definitivo. I lavoratori interessati alla Cassa sono distribuiti come da elenco che segue:

- ***Sede di Bologna:*** n. 1 lavoratore;
- ***Sede di Bussolengo (VR):*** n. 3 lavoratori (di cui n.1 Part Time al 50%);
- ***Sede di Certaldo (FI):*** n. 2 lavoratori;

- ***Sede di Empoli Filiale:*** n. 3 lavoratori (di cui n. 1 lavoratrice che rientrerà dalla maternità il 1° novembre 2013 e dalla stessa data di rientro sospesa in Cig);
- ***Sede di Empoli Grandi Clienti:*** n. 5 lavoratori;
- ***Sede di Firenze Caduti Cefalonia:*** n. 5 lavoratori;
- ***Sede di Firenze Ghirlandaio / servizi alla persona:*** n. 1 lavoratore;
- ***Sede di Firenze Sede Centrale:*** n.9 lavoratori (di cui n. 1 Part Time al 52,50%);
- ***Sede di Firenze V.le Michelangelo :*** n. 2 lavoratori;
- ***Sede di Livorno:*** n. 1 lavoratore;
- ***Sede di Lucca:*** n. 2 lavoratori;
- ***Sede Montecatini (PT):*** n. 2 lavoratori (di cui n. 1 Part Time al 50%);
- ***Sede di Napoli:*** n. 2 lavoratori entrambi in Part Time al 50% ;
- ***Sede di Poggibonsi (SI):*** n. 2 lavoratori;
- ***Sede di Pontedera (PI):*** n. 2 lavoratori;
- ***Sede di Prato:*** n. 2 lavoratori (di cui n. 1 Part Time al 50%);
- ***Sede di Roma:*** n. 2 lavoratori;
- ***Sede di Tradate (VA):*** n. 4 lavoratori;
- ***Sede di Firenze /Divisione Sanità:*** n. 12 lavoratori (di cui n. 1 Part Time al 60%) .

2. La Società, stanti le difficoltà economiche patite, richiederà all'Inps il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale. La Società si dichiara altresì disponibile a far fronte, su istanza di parte, nelle more dell'emissione del decreto di autorizzazione alla Cig in deroga, all'anticipazione delle quote di TFR maturate dai singoli dipendenti.
3. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.4, c. 40,42,43,44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.
4. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale Politiche attive e Passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.
5. La scrivente D.G. Relazioni industriali e Rapporti di lavoro, vista la mancata allegazione da parte dell'Azienda dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. Politiche attive e Passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. Le Parti sono, altresì, tenute a presentare nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre la presentazione della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.
6. Le Parti concordano, altresì, al fine di agevolare la gestione non traumatica del personale interessato alla Cig, di prevedere la collocazione in mobilità del personale stesso con il criterio esclusivo della non opposizione al licenziamento come di seguito specificato.

B) MOBILITA' CON IL CRITERIO ESCLUSIVO DELLA NON OPPOSIZIONE EX LEGE 223/91.

- Le Parti concordano che la Società, nell'ambito dei profili professionali dichiarati in esubero nella presente procedura, potrà collocare in mobilità, entro il termine previsto dalla legge, esclusivamente quei lavoratori che nel corso di vigenza della Cig ed essendone interessati manifesteranno la non opposizione al licenziamento.

Le Parti Presenti concordano altresì di monitorare l'andamento della cassa attraverso incontri territoriali periodici che verranno richiesti su istanza di parte.

Il Presente Verbale sarà trasmesso alle Regioni interessate ai fini dell'attuazione di misure di politica attiva del lavoro come previste dalla legislazione vigente.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperite e positivamente concluse la procedura di licenziamenti collettivi di cui alla Legge 223/91 e la

procedura di esame congiunto di cui all'art. 2 D.P.R. 218/00 tesa al riconoscimento della misura di Cig in deroga ai sensi dell'art. 2 comma 64 della L. 28.06.2012 n. 92

Letto, confermato e sottoscritto.

ALTRO LAVORO SRL

Le OO.SS.

ASSOLAVORO

ITALIA LAVORO

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLICHE SOCIALI